DISCIPLINA OPERATIVA CONCERNENTE PARTECIPAZIONI E PROVENTI DEL TESORO

Art. 3

Disposizioni sulle società per azioni per la gestione degli impianti idrici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

Alle societa' per azioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni delle societa' di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale delle predette societa', nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilita' di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

Versione in vigore dal 10 marzo 1994, non più in vigore dal 9 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro
Estremi	Decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-operativa-concernente-partecipazioni-e-proventi-del-tesoro-1994/art-3-disposizioni-sulle-societa-per-azioni-per-la-gestione-degli-impianti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it